



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

AREA
**SERVIZI ALLA
DIDATTICA**

Decreto n. 1191
Anno 2017

Prot. n. 172289
del 20 novembre 2017

IL RETTORE

VISTO il Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39, rubricato "Testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica";

VISTO il Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 22, che integra il citato DM 39/1998 con l'inserimento, tra i titoli di accesso all'insegnamento nella scuola secondaria, delle classi delle lauree specialistiche di cui al decreto ministeriale del 3 novembre 1999, n. 509;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, rubricato "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTO il Decreto Ministeriale 9 maggio 2017, n. 259, che dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19/2016;

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTO il Decreto Ministeriale 10 agosto 2017, n. 616, che individua in una prima fase transitoria i 24 CFU che costituiscono requisito di accesso ai concorsi per docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, così da consentire agli studenti universitari e AFAM, ai laureati magistrali, nonché ai diplomati accademici di secondo livello di completare, ove occorra, la loro preparazione in vista della partecipazione al concorso di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

VISTA la nota 25 ottobre 2017, n. 29999, recante "Chiarimenti in merito all'acquisizione dei cd. "24 crediti formativi universitari" di cui all'art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 ed al D.M. 616/2017";

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla Commissione Didattica nella seduta del 9 ottobre 2017

CONSIDERATE le osservazioni formulate in data 18 ottobre 2017 dalla Commissione Affari Generali e Normativi e dal Comitato tecnico-amministrativo;

PRESO ATTO delle risultanze del Comitato tecnico-amministrativo in data 19 ottobre 2017;



PRESO ATTO della delibera del Consiglio di Amministrazione che, nella seduta del 27 ottobre 2017, ha approvato il Regolamento per l'organizzazione e la gestione dei percorsi formativi per l'acquisizione delle competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche come da testo proposto,

PRESO ATTO della delibera del Senato Accademico assunta nella seduta dell'8 novembre 2017 con la quale veniva approvato il Regolamento per l'organizzazione e la gestione dei percorsi formativi per l'acquisizione delle competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione;

VISTO il vigente Statuto;

DECRETA

di emanare il Regolamento per l'organizzazione e la gestione dei percorsi formativi per l'acquisizione delle competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, come da testo che segue:

Regolamento per l'organizzazione e la gestione dei percorsi formativi per l'acquisizione delle competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche

Art. 1

Istituzione, attivazione e finalità

1. Ai sensi del D.M. 10 agosto 2017, n. 616, l'Università degli Studi di Firenze istituisce e attiva, anche in consorzio o in convenzione con altre istituzioni universitarie o accademiche, specifici percorsi formativi per l'acquisizione delle competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
2. A tal fine l'Università degli Studi di Firenze ricorre sia agli insegnamenti ordinari che ad ulteriori attività formative nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche (di seguito AF) appositamente attivate ogni anno ai sensi della vigente normativa.
3. I percorsi formativi consentono agli interessati l'acquisizione dei 24 CFU richiesti per l'ammissione al concorso secondo le nuove disposizioni del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, in attuazione della L. 13 luglio 2015, n. 107 e disciplinati dal D.M. 616/2017.
4. In particolare, sono garantiti almeno 4 insegnamenti universitari o AF da 6 CFU ciascuno, uno per ognuno dei 4 ambiti disciplinari previsti dalla vigente normativa.
5. Le attività formative appositamente attivate e l'elenco degli insegnamenti universitari offerti dall'Università degli Studi di Firenze, coerenti con gli obiettivi formativi di cui all'allegato A e con i contenuti e le attività formative di cui all'allegato B del D.M. 616/2017, vengono annualmente pubblicati sulla pagina web <https://www.unifi.it/> seguendo il percorso didattica > formazione insegnanti per ogni anno accademico a partire dall'a.a. 2017/18.
6. Per ogni a.a. i percorsi si concludono entro il 31 agosto di ciascun anno solare.



Art. 2

Commissione PF24

1. È istituita con decreto rettorale la commissione PF24 composta da almeno due docenti strutturati dell'Università degli Studi di Firenze e dal delegato del Rettore alla formazione degli insegnanti di scuola primaria e secondaria.
2. La commissione PF24 ha il compito di definire e gestire la programmazione didattica dei percorsi formativi, determinando l'elenco degli insegnamenti a priori riconosciuti coerenti.

Art. 3

Iscrizione ai percorsi

1. L'iscrizione si effettua ogni anno accademico nel mese di novembre per i percorsi formativi composti da 4 AF da 6 CFU ciascuna oppure per le singole AF da 6 CFU.
2. Per iscriversi è necessario:
 - presentare richiesta d'iscrizione ai percorsi formativi oppure alle singole attività formative alla Segreteria Post Laurea, sia per coloro che abbiano già conseguito il diploma di laurea, sia per coloro che alla data di iscrizione al percorso formativo risultino essere iscritti a un Corso di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico, Dottorato, Scuola di Specializzazione dell'Università degli Studi di Firenze, allegando contemporaneamente il piano di studio individuale;
 - pagare gli oneri amministrativi pari a 50 euro (comprensivi delle spese di bollo da 16 euro). Sono esentati dal pagamento di tali oneri amministrativi, fatto salvo il pagamento dei 16 euro di spese di bollo dovuto da tutti, le persone con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66% e coloro che alla data di presentazione della domanda risultino essere studenti iscritti a un Corso di Laurea, Laurea Magistrale o Laurea Magistrale a ciclo unico, Dottorato, Scuola di Specializzazione dell'Università degli Studi di Firenze per l'a.a. dei percorsi formativi.
3. Gli iscritti ai percorsi formativi oppure alle singole attività formative sono denominati corsisti.

Art. 4

Organizzazione e struttura delle attività formative

1. Ogni attività formativa è strutturata in 6 CFU indivisibili. Per ogni attività formativa è stabilita la corrispondenza di 6 ore di didattica frontale per credito formativo. La didattica potrà essere offerta anche in modalità e-learning e didattica interattiva per non più di 12 CFU.
2. Le lezioni delle attività formative possono svolgersi anche nei giorni prefestivi. La frequenza non è obbligatoria.
3. Ogni attività formativa prevede una prova finale per la verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi. Il superamento della prova è condizione necessaria per il conseguimento dei relativi crediti.
4. Per ogni attività formativa sono previsti almeno due appelli, il primo dei quali immediatamente successivo alla conclusione delle attività. I due appelli devono essere separati da almeno tre



settimane. Il secondo appello deve comunque concludersi prima del 31 agosto dell'a.a. di riferimento.

5. Per sostenere la prova finale di ciascuna attività formativa è necessario essere regolarmente iscritti al percorso formativo dell'a.a. corrispondente ed essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione di cui al successivo articolo 6.

6. Al corsista che non superi la prova negli appelli previsti non viene riconosciuto alcun credito formativo e può eventualmente riconsiderare l'attività (se attivata) nell'a.a. successivo, iscrivendosi di nuovo al percorso formativo e pagando nuovamente l'iscrizione all'attività secondo quanto stabilito nel successivo articolo 5.

Art. 5

Tasse e contributi

1. La partecipazione ad ogni singola attività formativa prevede il pagamento di una quota massima di iscrizione pari a 90 euro.

2. I costi di iscrizione, frequenza e conseguimento del certificato finale dei percorsi formativi sono graduati ai sensi dell'art. 1, commi da 252 a 267, della L. 11 dicembre 2016, n. 232.

3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.M. 616/2017 può essere chiesta la riduzione della quota di iscrizione presentando, contestualmente alla domanda di iscrizione, l'attestazione ISEE valida per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario.

Nella tabella che segue sono indicati gli importi dovuti in funzione della capacità contributiva:

ISEE	Quota di iscrizione
Fino a 13.000	0
Oltre 13.000 fino a 18.000	50
Oltre 18.000 fino a 30.000	80
Oltre i 30.000	90

4. Sono esonerati dal pagamento i corsisti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invaldità pari o superiore al 66% e coloro che alla data di iscrizione al PF risultino essere iscritti a un Corso di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico, Dottorato, Scuola di Specializzazione dell'Università degli Studi di Firenze.

Art. 6

Presentazione e valutazione dei piani di studio individuali

1. Il piano di studio individuale da presentare per iscriversi al percorso formativo (vedi articolo 3 del



presente Regolamento) dovrà essere conforme a quanto disposto dall'art. 5, commi 1.b) e 2.b) del D.Lgs. 59/2017.

In particolare, tale piano di studio, dovrà contenere attività formative per un totale di 24 CFU, prevedendo almeno 6 CFU in almeno 3 dei seguenti ambiti: Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; Psicologia; Antropologia; Metodologie e tecnologie didattiche.

2. Per quanto riguarda l'ambito di Metodologie e tecnologie didattiche, il piano di studio potrà prevedere l'inserimento di attività formative, diversificate a seconda della classe di concorso, in metodologie e tecnologie didattiche specifiche, secondo quanto previsto dall'allegato B del D.M. 616/2017.

3. Nella compilazione del piano di studio si dovrà tener presente:

- l'indivisibilità delle AF (vedi articolo 4 comma 1 del presente Regolamento);
- il fatto che eventuali insegnamenti dell'Università degli Studi di Firenze proposti per completare il piano di studio al di fuori delle AF dovranno essere inseriti nella loro interezza e non in parte;
- che non più di 12 CFU del percorso potranno essere acquisiti o essere stati acquisiti con modalità telematiche.

4. Nella presentazione del piano di studio il corsista potrà chiedere di espletare gli obblighi formativi tramite attività formative diverse da quelle presenti nell'elenco menzionato nell'articolo 1 comma 3 del presente Regolamento. Sarà necessario allegare una descrizione che includa il tipo di attività formativa (telematica o meno) e il programma dell'attività formativa corrispondente ai CFU.

5. I piani di studio che soddisfino i requisiti di cui ai commi precedenti del presente articolo e che contengano solo attività formative presenti nell'elenco menzionato nell'articolo 1 comma 5 del presente Regolamento, sono detti ordinari e sono automaticamente accettati.

6. I piani di studi che contengano la richiesta di inserimento di attività formative differenti da quelle presenti nell'elenco all'articolo 1 comma 5 del presente Regolamento dovranno essere approvati dalla commissione PF24, che ne valuterà la coerenza, per settore scientifico-disciplinare, obiettivi e contenuti, con quanto previsto dall'art. 3 e dagli allegati A e B del D.M. 616/2017. La commissione PF24 decide entro un mese dalla presentazione del piano di studio. In caso di mancata approvazione, la commissione PF24 indicherà le attività formative presenti nell'elenco menzionato all'articolo 1 comma 5 del presente Regolamento da includere nel piano di studio affinché sia approvato.

Art. 7

Riconoscimento dei cfu maturati nel corso degli studi universitari

1. Possono essere riconosciuti come validi anche crediti maturati nel corso degli studi universitari, in forma curriculare o aggiuntiva, nonché singoli esami extracurricolari, relativi ai settori coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative di cui al D.M. 616/2017. In tal caso l'istituzione universitaria che ha attivato il corso ovvero le competenti strutture didattiche, che devono provvedere anche a quantificare eventuali crediti riconoscibili maturati nel corso dei dottorati di ricerca, certificano attraverso una dichiarazione il rispetto delle condizioni di cui dell'art. 3, commi 3 e 4, del D.M. 616/2017.

2. Per richiedere il riconoscimento di crediti formativi pregressi acquisiti presso l'Università degli Studi di Firenze è necessario presentare apposita domanda in cui siano dichiarati per ciascuna classe di concorso o gruppo affine di classi di concorso: la denominazione



dell'insegnamento/attività formativa, il corso all'interno del quale sono stati acquisiti i CFU e, ove noti, il docente responsabile dell'insegnamento/attività formativa, il settore scientifico disciplinare (SSD) e il numero dei CFU acquisiti.

3. Gli organi delle strutture didattiche competenti rilasciano, per gli insegnamenti erogati all'interno dei corsi da loro coordinati, la dichiarazione di cui all'art. 3, comma 7, del D.M. 616/2017. Le competenti strutture didattiche di cui al comma 3 del presente articolo rilasciano la prevista dichiarazione entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

4. Qualora non sia possibile accertare la coerenza con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative di cui al D.M. 616/2017 la suddetta dichiarazione non viene rilasciata.

Art. 8

Certificazione dei percorsi formativi

1. Il corsista che acquisisce i 24 CFU previsti entro e non oltre il 31 agosto dell'a.a. di iscrizione ai percorsi formativi, ottiene la certificazione del raggiungimento degli obiettivi formativi di cui all'art. 3, comma 5, del D.M. 616/2017.

2. Il corsista che non consegua entro il 31 agosto dell'anno accademico di iscrizione tutti i crediti previsti, non riceve la certificazione del raggiungimento degli obiettivi formativi di cui all'art. 3, comma 5, del D.M. 616/2017, ma soltanto la certificazione del completamento delle eventuali AF di cui ha superato la prevista prova finale.

3. Per ottenere la certificazione di cui al comma 1, il corsista può eventualmente iscriversi ai percorsi formativi nell'a.a. successivo (quindi non prima del 31 agosto), alle attività formative eventualmente da completare nelle modalità previste dal presente Regolamento.

4. Ai corsisti che ricevono la dichiarazione di cui all'art. 3, comma 7, del D.M. 616/2017 da altra istituzione universitaria o accademica, l'Università degli Studi di Firenze certifica il completamento delle eventuali attività formative di cui ha superato la prevista prova finale.

Art. 9

Riconoscimento delle attività formative specifiche nei corsi di studio dell'Università

1. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.M. 616/2017, per gli studenti dei corsi di studio dell'Università degli Studi di Firenze che si iscrivono per la prima volta ai percorsi formativi la durata normale del corso di studio frequentato è aumentata di un semestre, a ogni fine relativo alla posizione di studente in corso, anche con riferimento alla fruizione dei servizi di diritto allo studio.

2. Gli studenti dei corsi di studio dell'Università degli Studi di Firenze che acquisiscono, tramite il superamento della relativa prova finale, i crediti di una o più AF possono chiederne il riconoscimento come crediti curriculari o aggiuntivi rispetto a quelli del piano di studio, del proprio corso di studio. La richiesta di riconoscimento di una o più attività formative del percorso formativo come crediti curriculari deve essere indirizzata al Corso di studio competente nelle modalità e nei tempi previsti dal vigente Regolamento Didattico di Ateneo.



Art. 10

Norme transitorie e finali

1. In fase di prima attuazione le scadenze per l'iscrizione al percorso formativo e l'inizio delle attività formative vengono definite con successivo decreto che verrà pubblicato sulla pagina web <https://www.unifi.it/> seguendo il percorso didattica > formazione insegnanti.
2. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente.

Firenze, 20 novembre 2017

F.to Il Rettore

Prof. Luigi Dei